



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 58 DEL 28/03/2021

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER TUTTE LE SCUOLE, PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO, FINO AL 31 MARZO 2021

Sindaco

Vista l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamati i DPCM, i decreti legge governativi e le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio in materia di contenimento della diffusione del virus sul territorio nazionale e regionale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”.

Considerato che, a partire da martedì 30 marzo 2021, la Regione Lazio rientrerà in “zona arancione”.

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021 n. Z00008, con la quale si stabilisce che:

“Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola a partire dal 30 marzo 2021.

Per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e per le Istituzioni Formative la sospensione delle attività in presenza è prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e ss.ii.mm., garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale (DAD).

Terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per garantire l'effettiva inclusione scolastica."

Considerato che la ripresa delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, che comunque sarebbe limitata a soli due giorni prima delle vacanze pasquali, esporrebbe la popolazione al rischio di contagio proprio nel periodo di maggior diffusione delle varianti del virus, che risultano essere più aggressive sulla popolazione giovanile.

Ritenuto necessario, vista la costante tendenza in aumento dei contagi da covid-19 sul territorio comunale, di sospendere la ripresa della didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, inclusi i servizi educativi per l'infanzia, fino al 31 marzo 2021 compreso.

Ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale, a tutela della salute pubblica.

Sentita preliminarmente nel merito la Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) La sospensione della didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, inclusi i servizi educativi per l'infanzia, fino al 31 marzo 2021 compreso. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- trasmessa:
 - al Prefetto di Roma;
 - al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
 - alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
 - al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
 - alla ASL RM4;
 - all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.
- a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- alla società partecipata Flavia Servizi srl;
- alla CIRFOOD s.c.
- ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Ladispoli.

AVVISA



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sindaco

GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)